

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

Regio Decreto 26 maggio 1926, n. 1395. — Norme per l'attuazione dell'art. 21 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, recante provvedimenti per il Commissariato Generale dell'emigrazione (*Gazz. Uff.* del 24 agosto 1926, n. 196).

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

### RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 ;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, numero 2046, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, recante provvedimenti per il Commissariato Generale dell'emigrazione ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ;  
Abbiamo decretato e decretiamo :

#### *Articolo unico.*

È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, col quale vengono fissate le norme per l'esecuzione dell'art. 21 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, nelle premesse specificato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guadasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1926.  
Atti del Governo, registro 251, foglio 99. — COOP.*

Norme per l'assunzione di personale con contratto a tempo  
e per l'esecuzione di lavori a cottimo.

## TITOLO I.

### IMPIEGATI CON CONTRATTI A TEMPO.

#### CAPO I. — *Parte generale.*

##### *Commissione d'amministrazione.*

**Art. 1.** — È costituita una Commissione di amministrazione che in ordine ai personali di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, da assumere con contratti a tempo, esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente decreto.

La Commissione è composta dai tre commissari dell'emigrazione, dal capo ragioniere e dal competente capo reparto dell'ufficio personale ed è presieduta dal commissario avente il titolo di vice-commissario generale, o in mancanza, dal commissario designato dal Commissario Generale dell'emigrazione.

Un funzionario del gruppo A del Commissariato generale dell'emigrazione eserciterà le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due membri, oltre il presidente.

Oltre che nei casi previsti dal presente decreto, il Commissario Generale dell'emigrazione può, sempre che lo ritenga opportuno, richiedere il parere della Commissione su questioni riferentisi ai personali di cui al 1° comma di questo articolo.

A ciascuna delle 6 categorie dei personali predetti si applicano indistintamente le disposizioni contenute nella parte generale di

questo titolo I ed inoltre le norme della parte speciale del titolo stesso che a ciascuna categoria dei personali si riferiscono.

*Assunzione in servizio - Diritti e doveri degli impiegati.*

**Art. 2.** — Per poter essere assunti in servizio, gli aspiranti debbono esibire i seguenti documenti, debitamente legalizzati :

- a) certificato di cittadinanza italiana ;
- b) certificato di nascita ;
- c) certificato di buona condotta ;
- d) certificato generale negativo del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi ;
- e) certificato di sana e robusta costituzione fisica ;
- f) certificato di stato di famiglia ;
- g) certificato di studi compiuti e degli impieghi eventuali occupati ;
- h) una dichiarazione da cui risulti esattamente se e quali impieghi l'aspirante abbia già ricoperti ; e ove trattisi di impieghi ricoperti in pubbliche Amministrazioni, se e quale assegno di pensione o di riposo l'aspirante goda.

Il personale maschile deve presentare anche il foglio di congedo illimitato dal servizio militare, o, in mancanza, un attestato della competente autorità militare da cui risulti la situazione dell'aspirante rispetto agli obblighi di leva.

Il requisito dell'età e degli studi compiuti come pure i requisiti speciali sono indicati, per ciascuno dei personali predetti, nella parte speciale di questo titolo I.

**Art. 3.** — Le assunzioni in servizio degli impiegati sono disposte :

1° con decreto del Ministro per gli affari esteri su proposta del Commissario Generale dell'emigrazione, per i personali di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 21 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046 ;

2° con decreto del Commissario Generale dell'emigrazione, sentita la Commissione d'amministrazione, per i personali di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo stesso.

Gli impiegati sono assunti in servizio di prova per un periodo di un anno e colla retribuzione da fissarsi di volta in volta nel decreto di nomina. Il periodo di prova può essere prorogato per non oltre sei mesi.

Del provvedimento di nomina sarà data comunicazione all'interessato con lettera conforme al modello (allegato A), annesso al presente decreto.

Durante il periodo di prova il personale può, in qualunque momento, essere licenziato senza alcun preavviso nè indennità.

Possono essere esonerati dal compiere il periodo di prova

quegli impiegati che già a norma del presente decreto abbiano prestato in categoria diversa, servizio con contratto a tempo per almeno tre anni e in ciascun anno siano stati giudicati *ottimi*, ai sensi dell'art. 20. Possono altresì essere esonerati dal compiere il periodo di prova coloro che a giudizio del Commissario Generale dell'emigrazione, posseggano speciali attitudini ad esercitare le funzioni loro affidate.

**Art. 4.** — Compiuto lodevolmente, a giudizio insindacabile del Commissario Generale, il servizio di prova, l'impiegato viene assunto con contratto a tempo.

Il contratto è redatto in conformità del modello (allegato B) annesso al presente decreto e in esso sono altresì determinate tutte le condizioni dirette ad assicurarne la più utile esecuzione a complemento di quanto è stabilito nel presente decreto.

**Art. 5.** — Il contratto importa prestazione effettiva di servizio per tutto il periodo in esso stabilito.

Se il Commissariato Generale dell'emigrazione o l'impiegato non intendano rinnovare il contratto alla scadenza, dovranno dichiararlo almeno un mese prima dalla scadenza medesima.

Ove il contratto non sia denunziato nel termine di cui al precedente comma, si provvederà d'ufficio alla sua rinnovazione, informandone preventivamente l'impiegato interessato.

**Art. 6.** — L'approvazione e la rinnovazione del contratto hanno luogo mediante decreto del Ministro per gli affari esteri o del Commissario Generale dell'emigrazione, a seconda che l'assunzione in servizio sia stata disposta a norma dell'art. 3 con provvedimento ministeriale o commissariale.

La rescissione ha luogo secondo le speciali norme contenute nei relativi articoli del presente decreto.

**Art. 7.** — Tutto il personale è retribuito in base alle condizioni fissate dai rispettivi contratti.

La retribuzione annua è pagata a rate mensili posticipate, al netto delle ritenute ordinarie.

**Art. 8.** — Il Commissario Generale, sentita la Commissione d'amministrazione, può conferire al personale a contratto premi di operosità e rendimento.

**Art. 9.** — L'impiegato può, esclusivamente per via gerarchica, fare eventuali segnalazioni e proposte in ordine al servizio a cui è addetto.

**Art. 10.** — Gli impiegati prima di iniziare il servizio debbono dare, in presenza del Commissario Generale o di un suo delegato e assistito da due testimoni, solenne promessa di adempiere con zelo, diligenza ed esattezza ai doveri del loro ufficio.

Della data promessa viene redatto apposito verbale; l'originale è conservato negli atti personali di ciascun impiegato, al quale ne viene consegnata copia.

La formula della promessa solenne è quella prevista dall'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

**Art. 11.** — Gli impiegati debbono osservare scrupolosamente i doveri di ufficio e serbare una condotta esemplare per disciplina, dignità, moralità e solidarietà verso l'Amministrazione.

**Art. 12.** — Gli impiegati debbono assolvere tutti i compiti rispettivamente loro assegnati, in conformità delle istruzioni e disposizioni dei propri superiori e secondo le norme del presente decreto.

**Art. 13.** — Gli impiegati debbono osservare rigorosamente il segreto di ufficio.

Essi non possono, senza previo consenso del Commissario Generale dell'emigrazione, fornire alla stampa notizie concernenti il loro servizio, pubblicare libri, monografie ed articoli sull'emigrazione e sulla colonizzazione.

**Art. 14.** — È vietato agli impiegati di ingerirsi direttamente o indirettamente negli affari di qualunque natura, che altri abbia con l'Amministrazione, come pure di compiere qualunque atto che implichi illecite ingerenze o relazioni con interessi dell'Amministrazione.

**Art. 15.** — Nessun impiegato può assentarsi o rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione.

Indipendentemente dalle sanzioni disciplinari e dalla rescissione del contratto a norma della lettera c) dell'art. 38, non si farà luogo a corresponsione di stipendio per le giornate di assenza arbitraria.

A tale fine la somma da dedurre per ogni giorno di assenza sarà ragguagliata ad un trentesimo del compenso mensile.

**Art. 16.** — Tutto il personale, senza eccezione, è tenuto ad osservare le disposizioni di controllo nell'orario che saranno stabilite dal Commissario Generale dell'emigrazione.

**Art. 17.** — Non possono essere addetti allo stesso ufficio centrale o periferico parenti o affini nei primi tre gradi in linea retta o collaterale.

**Art. 18.** — L'Ufficio del personale presso l'Amministrazione centrale del Commissariato Generale dell'emigrazione tiene per ogni impiegato uno « stato matricolare » con tutte le indicazioni che il Commissario Generale riterrà necessarie.

L'impiegato deve comunicare all'ufficio predetto tutte le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia.

**Art. 19.** — Entro il mese di gennaio di ogni anno sono compilate, per ciascun impiegato e dal capo dell'ufficio a cui egli è addetto, le « note caratteristiche ». Per gli impiegati che sono a capo dei servizi periferici direttamente dipendenti dal Commissario Generale, le note caratteristiche sono da questo compilate, assunte, ove egli lo creda necessario, le informazioni del caso.

**Art. 20.** — Le note caratteristiche comprendono le informazioni riguardanti le condizioni fisiche e le qualità intellettuali dell'impiegato, la sua condotta in ufficio e quella privata, la diligenza e l'operosità, nonchè tutte le speciali circostanze relative al disimpegno del servizio cui egli è addetto, e ogni altra annotazione ritenuta opportuna.

Il giudizio complessivo è espresso con le parole: *ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo*, e, su apposito foglio, è comunicato all'impiegato.

**Art. 21.** — Salve speciali disposizioni contenute nella parte speciale del presente titolo I, con la qualità di impiegato a contratto è incompatibile qualsiasi impiego pubblico o privato, l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza o sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le Società costituite a fine di lucro.

È pure incompatibile ogni occupazione, o attività che, a giudizio del Commissario Generale dell'emigrazione o del capo di ufficio da lui delegato, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e col concorso dell'Amministrazione o che il Commissario Generale dell'emigrazione non creda di consentire per ragioni di opportunità.

Gli impiegati predetti possono essere prescelti come periti o arbitri, previa autorizzazione del Commissario Generale dell'emigrazione da concedersi caso per caso.

I capi di ufficio sono responsabili per l'omessa denuncia dei casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti, che siano venuti a loro conoscenza.

**Art. 22.** — L'impiegato può essere inviato in temporanea missione fuori della propria residenza.

Salve speciali deroghe previste nel contratto ovvero nella parte speciale di questo titolo, l'impiegato può essere trasferito in qualunque residenza dell'interno o dell'estero, alla quale il Commissario Generale creda destinarlo, ed egli deve raggiungere tale residenza entro il termine assegnatogli.

Sia nel caso di missione che di trasferimento spettano all'impiegato il rimborso delle spese di viaggio e le speciali competenze che saranno determinate dal contratto individuale.

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo ove esercita il suo ufficio, salvo che le speciali attribuzioni affidategli esigano diversamente.

Per gravi ragioni debitamente accertate egli può essere autorizzato dal Commissario Generale dell'emigrazione, sentito il capo di ufficio, a risiedere in luogo vicino a quello ove esercita le funzioni, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei suoi doveri.

**Art. 23.** — L'impiegato deve osservare l'orario di ufficio, la cui durata normale giornaliera è di sette ore e deve essere divisa in due periodi, salvo i casi di servizi speciali per cui, con disposizione del Commissario Generale dell'emigrazione, sia diversamente stabilito.

Quando le necessità del servizio lo richiedono, tutti gli impiegati sono tenuti a prestar servizio, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che per giustificati motivi ne siano esonerati.

### *Congedi.*

**Art. 24.** — L'impiegato, ove il servizio non ne soffra, può ottenere congedi, che in complesso non eccedano il periodo di 15 giorni per ciascun anno. Durante il congedo ordinario, concesso entro i limiti indicati, l'impiegato conserva il proprio assegno.

Per esigenze di servizio i congedi possono essere sospesi, interrotti o revocati per disposizione insindacabile del Commissario Generale.

Il congedo ordinario non spetta durante il periodo di prova. La rinuncia a tutto il periodo o a parte del congedo ordinario non conferisce al personale il diritto a speciale risarcimento o compenso.

L'impiegato in congedo deve notificare al proprio capo di ufficio il recapito a cui far pervenire, nella via più breve, comunicazioni di servizio.

**Art. 25.** — Per gravi e giustificati motivi di famiglia, l'impiegato, con deliberazione della Commissione di amministrazione, su proposta del Commissario Generale, può essere collocato in congedo straordinario, senza assegno, per un periodo di tempo pari a due mesi per ogni quinquennio di servizio o frazione, in proporzione.

Il tempo trascorso in congedo straordinario per motivi di famiglia, non è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.

**Art. 26.** — Il personale chiamato alle armi per obbligo di leva è considerato in congedo speciale senza diritto allo stipendio e senza beneficio di anzianità.

È, invece, considerato in congedo straordinario quello richiamato in servizio militare purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre due mesi; per il tempo eccedente tale periodo, l'impiegato è collocato in congedo speciale.

L'impiegato durante il periodo del congedo straordinario per servizio militare, continua a godere del suo stipendio.

Il tempo trascorso per richiamo in servizio militare viene computato interamente agli effetti dell'anzianità.

Il 3° e il 4° comma del presente articolo non sono appli-

cabili al personale che senza preventiva autorizzazione del Commissario Generale dell'emigrazione ottenesse, in seguito a sua domanda, di essere richiamato alle armi o di prorogare la data di congedo dal servizio militare.

**Art. 27.** — Il personale in prova, chiamato sotto le armi per soddisfare gli obblighi di leva, cessa dal servizio senza aver diritto ad alcuna indennità.

Nel caso invece di richiamo alle armi il personale stesso non ha diritto allo stipendio durante tale periodo ma dovrà essere al termine dello stesso riassunto in servizio per completare la prova.

**Art. 28.** — Per godere dei benefici stabiliti nei precedenti articoli 26 e 27 il personale deve, dopo essere stato congedato, presentarsi in ufficio per riassumere servizio entro dieci giorni dalla data del congedo militare.

Il personale che non si presenti in ufficio, trascorso detto termine, per riassumere servizio è, senz'altro, ritenuto dimissionario. Per la conseguente rescissione del contratto si applica l'art. 42.

**Art. 29.** — Le assenze per causa di malattia debbono essere subito notificate per iscritto dall'impiegato al capo dell'ufficio.

Se la infermità duri più di tre giorni deve essere giustificata con certificato medico. L'Amministrazione si riserva il diritto di fare eseguire gli opportuni accertamenti da un sanitario di sua fiducia.

In caso di malattia continua e debitamente accertata l'impiegato in prova seguita a godere della intera retribuzione per non oltre quindici giorni di malattia, trascorsi i quali egli può, con decreto del Commissario Generale, essere collocato in congedo straordinario senza assegno per un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Se al termine del congedo l'impiegato non riassume servizio, è senz'altro licenziato senza aver diritto ad alcuna indennità.

L'impiegato a contratto colpito da malattia, debitamente accertata, riceve l'assegno intero per il primo mese e metà per altri due mesi. Se la malattia si prolunga oltre i tre mesi egli può venir collocato in congedo straordinario per non oltre tre mesi senza assegno, con decreto del Commissario Generale dell'emigrazione.

Se al termine di tale congedo l'impiegato non riassume servizio ovvero se il congedo stesso non venga accordato, si applica il disposto dell'art. 38, lettera *h*).

Nel caso di malattia che si verifichi nei sei mesi successivi alla ripresa del servizio, saranno cumulati i precedenti periodi di assenza per malattia agli effetti della riduzione o sospensione dello stipendio e della concessione del congedo straordinario o della cessazione dal servizio.

*Assicurazione e trattamento di quiescenza.*

**Art. 30.** — All'atto della stipulazione del contratto gli impiegati saranno regolarmente assicurati, a norma delle disposizioni vigenti in materia di previdenza sociale, contro la invalidità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria.

**Art. 31.** — Al termine del contratto e qualora esso non venga rinnovato sarà corrisposta al personale che non abbia demeriti, un'indennità ragguagliata all'importo della metà della retribuzione mensile per ciascun anno di servizio o frazione di anno, esclusa l'indennità caro viveri e qualsiasi altra indennità di cui esso fosse eventualmente provvisto.

**Art. 32.** — Per il personale ex-combattente che abbia prestato un anno di servizio nelle linee o abbia riportato ferite in combattimento l'indennità di cui al precedente articolo verrà commisurata ad un mese di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno, ferme le altre disposizioni dell'articolo stesso.

*Sanzioni disciplinari.*

**Art. 33.** — Agli impiegati che vengono meno ai propri doveri, sono inflitte le seguenti punizioni da annotarsi nello stato matricolare :

- a) la riprensione verbale ;
- b) la censura ;
- c) la sospensione.

**Art. 34.** — La riprensione verbale e la censura sono inflitte dal capo dell'ufficio presso cui l'impiegato è addetto e quando egli creda di applicarle.

La prima viene inflitta per punire mancanze lievi ; la seconda viene inflitta per punire mancanze meno lievi ovvero per punire, in caso di recidiva, le mancanze che già furono una volta colpite con la riprensione verbale.

L'impiegato già punito per due volte con la censura può essere sospeso a norma del seguente articolo, qualora si renda nuovamente responsabile di una mancanza punibile con la censura.

**Art. 35.** — In caso di gravi mancanze, l'impiegato può essere sospeso fino al termine massimo di tre mesi, con perdita totale dello stipendio e dell'azianità.

La sospensione è inflitta con decreto del Commissario Generale, sentita la Commissione di amministrazione e previa contestazione scritta dei fatti all'interessato.

**Art. 36.** — L'impiegato sottoposto a giudizio per delitto può essere sospeso con gli effetti di cui al precedente articolo, deve

essere immediatamente sospeso con gli effetti medesimi quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura. In quest'ultimo caso il provvedimento di sospensione è adottato con decreto del Commissario Generale dell'emigrazione. Se il provvedimento penale ha termine con ordinanza sentenza definitiva, che escluda la esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendo il fatto, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.

Indipendentemente dalle conclusioni dell'autorità giudiziaria, l'Amministrazione può disporre sanzioni disciplinari ovvero la rescissione del contratto, ai sensi del presente decreto, qualora nel procedimento penale emergano fatti o circostanze che, a giudizio dell'Amministrazione stessa, costituiscano degli addebiti a carico dell'impiegato.

#### *Rescissione del contratto.*

**Art. 37.** — Le dimissioni di un impiegato dall'ufficio devono essere presentate per iscritto: non producono la rescissione consensuale del contratto se non sono accettate.

L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio.

**Art. 38.** — Il contratto è rescisso di diritto:

- a) per la perdita della cittadinanza italiana;
- b) per accertata incompatibilità di cui all'art. 21;
- c) per assenza dall'ufficio senza giustificato motivo per un periodo superiore ad otto giorni;
- d) per non aver assunto servizio, entro il termine prescritto, senza giustificato motivo, nella residenza assegnata;
- e) per aver volontariamente abbandonato l'ufficio o prestata l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio;
- f) per avere accettata una missione o un impiego da un Governo straniero senza autorizzazione del Governo Nazionale;
- g) per essere stato qualificato cattivo per due anni nelle note di qualifica;
- h) per mancata riassunzione del servizio dopo l'assenza di tre mesi qualora all'impiegato sia stato accordato il congedo straordinario di cui ai commi 4° e 5° dell'art. 29 o per negata concessione del congedo stesso;
- i) per qualsiasi condanna penale passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato, contro il buon costume e per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita; o anche per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

**Art. 39.** — Il contratto può essere rescisso in qualunque momento per soppressione di uffici o per riduzione di personale deliberata dal Ministro per gli affari esteri.

**Art. 40.** — Il contratto può anche essere rescisso per insufficienza intellettuale o fisica debitamente accertata mediante visita medico-fiscale collegiale disposta dal Commissariato.

**Art. 41.** — La rescissione del contratto, con effetto immediato può dall'Amministrazione essere decisa in qualsiasi momento:

- a) per sistematica negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio o nei rapporti con l'Amministrazione centrale;
- b) per scarso rendimento di lavoro;
- c) per gravi atti di insubordinazione od abituale indisciplina;
- d) per grave abuso di fiducia o di autorità;
- e) per inosservanza del segreto d'ufficio;
- f) per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale;
- g) per deficienza di attitudini a coprire il proprio ufficio, con pieno profitto e con piena soddisfazione dell'Amministrazione;
- h) per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, al Capo del Governo, al Parlamento, o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni.

**Art. 42.** — La rescissione del contratto di cui agli articoli 36, 2° comma, 37, 38, 39 40 e 41, sentita la Commissione di amministrazione e contestati, se occorre, i fatti all'interessato, viene disposta mediante decreto del Ministro per gli affari esteri o del Commissario Generale dell'emigrazione a seconda che la approvazione e l'eventuale rinnovazione del contratto, abbiano avuto luogo, a norma dell'art. 6, con provvedimento ministeriale o commissariale.

Salva l'eventuale azione penale, la rescissione immediata del contratto, viene, inoltre, disposta con decreto del Ministro per gli affari esteri su proposta del Commissario Generale dell'emigrazione e senza l'osservanza di altre formalità, qualora venga a risultare che l'impiegato ottenne di essere assunto in servizio, a norma del presente decreto, producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze o ricorrendo comunque ad atti illeciti che avrebbero escluso l'assunzione di lui in servizio.

**Art. 43.** — Contro i provvedimenti che dispongono la rescissione del contratto, a norma dei precedenti articoli, non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

L'indennità di cui agli articoli 31 e 32 sarà corrisposta anche nei casi di rescissione del contratto di cui agli articoli 38 lettere b) ed h), 39, 40 e 41 lettere b) e g).

*Numero degli impiegati e concorsi.*

**Art. 44.** — Il numero massimo degli impiegati nominabili viene determinato e variato con decreto del Commissario Generale dell'emigrazione, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio e sentita, ove occorra, la Commissione parlamentare di vigilanza.

**Art. 45.** — Qualora per esigenze di servizio debbasi provvedere alla contemporanea assunzione di almeno tre impiegati della stessa categoria e nei limiti numerici di cui al precedente articolo, il Commissario Generale dell'emigrazione, può, con suo decreto, bandire una prova di concorso per la selezione degli aspiranti.

CAPO II. — *Parte speciale.*

a) *Personale avventizio.*

**Art. 46.** — Il personale avventizio di cui alla lettera a) dell'art. 21, del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, si compone delle seguenti categorie:

- a) avventizi di concetto;
- b) avventizi redattori o revisori;
- c) avventizi d'ordine;
- d) steno-dattilografe e dattilografe;
- e) personale subalterno.

Gli impiegati di ciascuna categoria esercitano le funzioni loro assegnate dal Commissariato Generale dell'emigrazione.

Gli avventizi di concetto possono, eccezionalmente, essere investiti di cariche speciali con mansioni direttive, consultive od ispettive. Possono essere ad essi affidate anche funzioni di carattere tecnico non sanitario.

**Art. 47.** — Oltre ai requisiti generali a norma del presente decreto il personale avventizio di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente articolo, dovrà avere età non inferiore a 18 anni compiuti ed essere provvisto dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti d'istruzione superiore del Regno per il personale di cui alla lettera a);

diploma di licenza da un istituto di istruzione media di secondo grado per il personale di cui alla lettera b);

diploma di licenza da un istituto di istruzione media di primo grado per il personale di cui alla lettera c);

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto di steno-dattilografia o dattilografia per il personale di cui alla lettera d).

**Art. 48.** — Eccezionalmente possono essere assunti in servizio, in deroga al precedente articolo, coloro i quali abbiano prestato a qualunque titolo, lodevole servizio negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato Generale dell'emigrazione o presso le istituzioni di assistenza agli emigranti riconosciute dal Commissariato stesso.

Uguale eccezione può aver luogo a favore di coloro che abbiano dimostrato a giudizio del Commissario Generale dell'emigrazione, di avere speciale competenza in materia di emigrazione.

**Art. 49.** — Il Commissario Generale dell'emigrazione può esigere che gli aspiranti all'impiego di avventizio per le categorie *a)*, *b)*, e *c)* sostengano una conversazione od una prova pratica (di cui egli determina le modalità) per dimostrare le loro attitudini all'impiego a cui aspirano.

Da tale prova sono in ogni caso esonerati gli impiegati assunti in servizio, mediante la prova di concorso di cui all'art. 45.

**Art. 50.** — L'idoneità al servizio della stenografia o della dattilografia specie per quanto riguarda così la correttezza che la velocità, deve sempre risultare da una prova pratica.

Dalla prova sono esonerate le impiegate assunte in servizio mediante la prova di concorso di cui all'art. 45.

**Art. 51.** — Gli aspiranti ad impieghi del personale subalterno debbono dal Commissario Generale dell'emigrazione essere riconosciuti adatti alle relative mansioni.

*b) Personale tecnico (sanitario).*

**Art. 52.** — Presso gli uffici dipendenti dal Commissariato Generale della emigrazione, sia all'interno che all'estero, possono essere assegnati uno o più ispettori o vice-ispettori sanitari i quali sono posti alla dipendenza del capo dell'ufficio cui sono destinati.

Gli ispettori e i vice-ispettori sanitari possono anche essere destinati a prestar servizio presso la sede centrale del Commissariato Generale dell'emigrazione.

**Art. 53.** — Gli ispettori e vice-ispettori sanitari debbono essenzialmente invigilare sulle locande di emigranti, sulle case, sui ricoveri ed asili per emigranti, così dal lato igienico che dalla sicurezza degli emigranti stessi, sulla disinfezione dei bagagli e degli effetti di uso, sulla bonifica sanitaria di ciascun emigrante proveniente da luoghi infetti o sospetti, sulla vaccinazione ed in genere su tutto quanto vale ad assicurare le buone condizioni igieniche e sanitarie degli emigranti nel loro personale interesse e in ordine alle esigenze dei Paesi esteri.

Essi debbono altresì espletare tutte le altre mansioni eventualmente loro affidate dal competente capo ufficio.

**Art. 54.** — Oltre a possedere i requisiti generali a norma del presente decreto, gli ispettori e i vice-ispettori sanitari debbono essere provvisti della laurea in medicina e chirurgia conseguita in una Regia università del Regno e avere età non inferiore a 25 anni.

**Art. 55.** — Prima della loro assunzione in servizio, gli aspiranti all'impiego di ispettore o vice-ispettore sanitario, possono essere chiamati ad un colloquio sulle discipline generali igienico-sanitarie, con particolare riguardo all'assistenza degli emigranti e sulla vigente legislazione dell'emigrazione.

Da tale colloquio sono in ogni caso esonerati gli ispettori e vice-ispettori sanitari assunti in servizio mediante la prova di concorso di cui all'art. 45.

**Art. 56.** — Gli ispettori e i vice-ispettori sanitari possono essere coadiuvati, nell'esercizio delle funzioni loro commesse, da impiegati subalterni con mansioni di infermieri e infermiere.

**Art. 57.** — Agli infermieri e alle infermiere sono applicabili le norme del titolo I (parte generale) del presente decreto.

Si gli uni che le altre debbono avere età non inferiori ai 21 anni ed essere muniti del diploma d'infermiere rilasciato dal Commissariato Generale dell'emigrazione o da un Regio ospedale.

*c) Corrispondenti ed addetti dell'emigrazione.*

*Dei corrispondenti.*

**Art. 58.** — I corrispondenti dell'emigrazione hanno il compito di informare periodicamente il Commissariato Generale dell'emigrazione sulle condizioni del mercato del lavoro del Paese in cui si trovano, sulla legislazione straniera, sull'emigrazione, sul lavoro e su materie affini sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi esteri dell'emigrazione e per l'assistenza sociale in genere e di fornire tutte le altre notizie ed informazioni che dal Commissariato fossero loro richieste, quando anche per tale scopo essi dovessero temporaneamente allontanarsi dalla abituale residenza.

**Art. 59.** — I corrispondenti comunicano direttamente col Commissariato e con altri Regi uffici ed operano sotto la diretta sorveglianza dei Regi agenti diplomatici e consolari nei Paesi esteri in cui vengono destinati.

Essi possono corrispondere con le autorità straniere locali, ma debbono preventivamente accordarsi coi Regi agenti predetti qualora trattisi di questioni o provvedimenti che possano implicare una qualsiasi responsabilità di fronte alle autorità straniere.

**Art. 60.** — Il corrispondente, destinato in luogo ove sia un ufficio dell'emigrazione diretto da un funzionario di ruolo del Commissariato, sarà alle dirette dipendenze di questo e per tutto quanto concerne il suo servizio, si atterrà alle istruzioni da lui ricevute.

**Art. 61.** — Il corrispondente stipula il contratto per la prestazione della sua opera in un determinato Paese: il Commissariato può trasferirlo dall'una all'altra città di questo, corrispondendogli le indennità di trasferimento da stabilirsi nel contratto.

Qualora il corrispondente, già occupato in un Paese passi a prestar servizio in Paese diverso, si fa luogo alla stipulazione di un nuovo contratto.

**Art. 62.** — I contratti per l'assunzione in servizio dei corrispondenti determinano, oltre la retribuzione spettante, anche le eventuali indennità di trasferta nonchè le spese ammesse a rimborso.

**Art. 63.** — Gli aspiranti all'impiego di corrispondente, oltre a possedere i requisiti generali a norma del presente decreto, debbono avere compiuto 25 anni di età e conoscere perfettamente la lingua del Paese in cui sono destinati. Debbono inoltre aver conseguito la laurea in giurisprudenza o scienze sociali in un istituto superiore del Regno ovvero un titolo equipollente in un istituto all'estero. L'equipollenza è riconosciuta insindacabilmente dal Commissario Generale dell'emigrazione.

Eccezionalmente possono essere nominati corrispondenti, anche se sforniti del titolo di studio di cui al precedente comma, coloro che, a giudizio del Commissario Generale dell'emigrazione, posseggano speciali attitudini all'impiego predetto.

**Art. 64.** — Il Commissario Generale dell'emigrazione può esigere che gli aspiranti sostengano una prova d'idoneità.

Da tale prova sono in ogni caso esonerati i corrispondenti assunti in servizio mediante la prova di concorso di cui allo art. 45.

**Art. 65.** — Il corrispondente tiene l'ufficio nei locali della Regia ambasciata o legazione o del Regio consolato nella città di sua residenza, qualora ciò sia possibile ed opportuno; altrimenti può venire autorizzato a prendere in atto un locale ad uso del proprio ufficio.

Il corrispondente, destinato presso un ufficio del Commissariato all'estero, a norma dell'art. 60, avrà sede nell'ufficio stesso, a meno che ciò non sia assolutamente possibile per deficienza di locali.

**Art. 66.** — Il corrispondente non può assentarsi dalla sua residenza per ragioni non inerenti al servizio senza l'autorizzazione del Commissario Generale dell'emigrazione.

*Degli addetti.*

**Art. 67.** — Nei più importanti centri d'immigrazione italiana possono essere destinati degli addetti dell'emigrazione. Funzioni dell'addetto sono :

*a)* tenersi costantemente informato delle condizioni del lavoro (richiesta di mano d'opera, mercedi, disoccupazione, scioperi, ecc.) nella circoscrizione assegnatagli e darne avviso al Commissariato dell'emigrazione ;

*b)* visitare centri coloniali ed agricoli, fabbriche, opifici, miniere, ferrovie, opere pubbliche e private d'ogni specie, laddove la mano d'opera italiana sia impiegata o ricercata, per accertare la situazione materiale e morale degli operai che già vi si trovano, e per determinare se altri possano accettarvi impiego ed a quali condizioni ;

*c)* mantenersi in rapporto coi lavoratori italiani, ed assisterli, fornendo loro le informazioni di cui abbisognino, consigliandoli e dirigendoli nelle questioni concernenti i patti agricoli, le assicurazioni, gli infortuni e i dissidi economici con i datori di lavoro ;

*d)* compiere indagini, in casi d'infortunio, per stabilire la verità dei fatti e raccogliere testimonianze e documenti nell'interesse dei lavoratori o delle loro famiglie ;

*e)* tenere informato il Commissariato dell'emigrazione di quanto si riferisce all'esecuzione del mandato affidatogli, riferirgli ogni fatto che interessi l'emigrazione italiana, e presentargli relazioni periodiche sull'opera spiegata e sui risultati ottenuti ;

*f)* seguire tutte le istruzioni ed eseguire tutti gli incarichi dati dal Commissario Generale dell'emigrazione con riferimento al suo servizio.

**Art. 68.** — L'addetto ha il suo ufficio presso il Regio consolato nella città in cui è destinato e si tiene in istretto contatto col Regio console per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni in rapporto agli emigranti italiani ed alla colonia italiana in genere.

**Art. 69.** — Ove assoluta deficienza di locali nella sede del Regio consolato non consenta che l'addetto possa tenervi il suo ufficio, egli può essere autorizzato a prendere in affitto un locale ad uso proprio. In tal caso egli deve curare che il locale preso in affitto sia quanto più possibile vicino al Regio consolato, fermo restando il suo obbligo di tenersi in stretto contatto col Regio console ai sensi del precedente articolo.

**Art. 70.** — L'addetto dipende direttamente dal Commissario generale dell'emigrazione e può direttamente corrispondere col Commissariato e con altri Regi uffici.

Può anche corrispondere con le autorità straniere locali, ma deve preventivamente accordarsi col Regio console qualora trattisi di questioni o provvedimenti che possano implicare una qualsiasi responsabilità di fronte alle autorità stesse.

**Art. 71.** — L'addetto stipula il contratto per la prestazione della sua opera in un determinato Paese e può dal Commissariato essere trasferito da una ad un'altra città di questo, liquidando le indennità di trasferimento da stabilire nel contratto.

**Art. 72.** — Qualora l'addetto, già in funzione in un Paese, sia da destinare in Paese diverso, si fa luogo alla stipulazione di un nuovo contratto.

**Art. 73.** — In uno stesso Paese possono essere destinati più addetti; in tal caso per ciascuno di essi viene determinata nel relativo contratto la circoscrizione entro cui egli esercita le sue funzioni.

**Art. 74.** — In uno stesso Paese, mai però nella medesima residenza, possono coesistere un ufficio del Commissariato generale diretto da un funzionario di ruolo ed uno o più addetti, e ciascuno ha una circoscrizione distinta.

Nel caso previsto dal precedente comma l'addetto o gli addetti, fermi restando i loro obblighi e le loro facoltà di cui ai precedenti articoli, dipendono direttamente dal predetto funzionario di ruolo anzichè dal Commissario Generale dell'emigrazione ed a lui fanno capo per avere istruzioni e direttive nonchè per corrispondere col Commissariato Generale dell'emigrazione.

**Art. 75.** — Gli aspiranti all'impiego di addetto, oltre a possedere i requisiti generali a normale presente decreto, debbono aver compiuto 25 anni di età e conoscere la lingua del Paese in cui sono destinati. Ove quest'ultima sia la francese, è richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Debbono inoltre aver conseguita la laurea in giurisprudenza o scienze sociali in un istituto superiore del Regno, ovvero un titolo equipollente in un istituto all'estero. L'equipollenza è riconosciuta insindacabilmente, dal Commissario Generale dell'emigrazione.

Eccezionalmente, possono essere nominati addetti, anche se sforniti del titolo di studio di cui al precedente comma, coloro che, a giudizio del Commissario Generale dell'emigrazione, posseggano speciali attitudini all'impiego predetto.

Il Commissario Generale dell'emigrazione può investire del titolo e delle funzioni di addetto dell'emigrazione anche impiegati di ruolo del Commissariato.

**Art. 76.** — Il Commissario Generale dell'emigrazione può esigere che gli aspiranti sostengano una prova di idoneità.

Da tale prova sono in ogni caso esonerati gli addetti assunti in servizio mediante la prova di concorso di cui all'articolo 45.

**Art. 77.** — I contratti per l'assunzione in servizio degli ad-

detti determinano, oltre la retribuzione spettante, anche le indennità di trasferta nonchè le spese ammesse a rimborso.

**Art. 78.** — L'addetto non può assentarsi dalla sua residenza, per ragioni non inerenti al servizio, senza l'autorizzazione del Commissario Generale dell'emigrazione, chiesta pel tramite dell'ispettore o altro funzionario da cui dipende.

d) *Delegati provinciali dell'emigrazione.*

**Art. 79.** — I delegati provinciali dell'emigrazione hanno il compito di :

a) tenersi costantemente informati delle condizioni di lavoro (richiesta di mano d'opera, mercedi, disoccupazione, ecc.) nelle circoscrizioni di loro competenza ;

b) disimpegnare attribuzioni rative all'arruolamento della mano d'opera per l'estero, nel senso di coordinare ed integrare l'opera di Enti e di privati affinchè il reclutamento ed il convogliamento degli emigranti seguano nel modo più favorevole a costoro ;

c) invigilare sulla repressione dell'emigrazione clandestina ;

d) provvedere all'istruzione pratica professionale degli emigranti ;

e) assistere ed aiutare gli emigranti, consigliandoli, dirigendoli e fornendo loro le informazioni di cui abbisognano ;

f) mantenersi in rapporto colle autorità circondariali incaricate del rilascio dei passaporti ;

g) tenere informato il Commissariato dell'emigrazione di quanto si riferisce all'esecuzione delle funzioni loro affidate e ciò per mezzo di relazioni periodiche sull'opera spiegata e sui risultati ottenuti ;

h) seguire le istruzioni ed eseguire tutti gli incarichi dati dal Commissariato Generale dell'emigrazione con riferimento al loro servizio.

Il decreto che ai sensi del precedente art.6 approva il contratto per l'assunzione di ciascun delegato provinciale, provvede altresì a delimitare la relativa circoscrizione territoriale.

**Art. 80.** — Gli aspiranti all'ufficio di delegato provinciale dell'emigrazione, oltre a possedere i requisiti generali a norma del presente decreto, debbono avere età non inferiore a 25 anni compiuti ed essere provvisti di diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da una Regia Università o da altri istituti di istruzione superiore del Regno.

Essi debbono, inoltre, appartenere ad una delle seguenti categorie :

1° funzionari pensionati che siano tuttora idonei a prestare utili servizi all'Amministrazione, con precedenza per gli ex combattenti ;

2° ex ufficiali dell'Esercito e della Marina effettivi o di complemento o della riserva navale, invalidi di guerra, preferibilmente ex combattenti decorati, i quali abbiano i requisiti e le attitudini necessarie per le mansioni cui sono destinati ;

3° persone che abbiano prestato o tuttora prestano lodevole servizio presso le istituzioni riconosciute dal Commissariato che si occupano dell'assistenza dei nostri emigranti o presso pubbliche Amministrazioni.

Eccezionalmente possono essere nominati delegati provinciali quegli aspiranti che, pur essendo sforniti del titolo di studio prescritto dal presente articolo, abbiano, a giudizio del Commissario Generale dell'emigrazione, spiccate e particolari attitudini ad esercitare le funzioni di delegato provinciale.

**Art. 81.** — Il Commissario Generale dell'emigrazione può esigere che gli aspiranti sostengano una prova d'idoneità.

Da tale prova sono esonerati i delegati assunti in servizio mediante la prova di concorso di cui all'art. 45.

**Art. 82.** — Il delegato provinciale fissa la sua residenza nella località indicatagli. Di regola, dipende direttamente dal Commissario Generale dell'emigrazione, salvo nel caso previsto dal seguente art. 95.

**Art. 83.** — Il delegato provinciale tiene il suo ufficio presso la Regia prefettura od il municipio.

Ove assoluta deficienza di locali nella sede delle predette Amministrazioni non consenta al delegato di stabilirvi il suo ufficio, egli può essere autorizzato a prendere in affitto un locale ad uso proprio.

**Art. 84.** — Al delegato provinciale possono farsi anticipazioni limitate ai bisogni del proprio ufficio.

**Art. 85.** — Quando le esigenze del servizio lo richiedano, l'incarico delle funzioni di delegato provinciale dell'emigrazione, per una o più Provincie, potrà essere affidato al delegato provinciale della Provincia finitima.

**Art. 86.** — Il delegato provinciale non può allontanarsi dalla sua residenza per ragioni non inerenti al servizio senza l'autorizzazione del Commissario Generale dell'emigrazione.

**Art. 87.** — Il delegato provinciale può essere coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da un aiuto delegato ovvero da una dattilografa e da un agente.

**Art. 88.** — Per essere nominati aiuto-delegati provinciali dell'emigrazione gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti generali a norma del presente decreto, debbono avere età non inferiore ai 21 anni compiuti ed essere provvisti di licenza da un istituto di istruzione media di secondo grado.

**Art. 89.** — Eccezionalmente possono essere assunti in servizio, in deroga al precedente articolo, coloro i quali abbiano pre-

stato, o prestino, a qualunque titolo, lodevole servizio negli uffici dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione, o presso le istituzioni di assistenza agli emigranti riconosciute dal Commissariato stesso, o presso pubbliche Amministrazioni o abbiano speciali attitudini al predetto impiego.

**Art. 90.** — Il Commissario Generale dell'emigrazione può esigere che gli aspiranti sostengano una prova d'idoneità.

Da tale prova sono esonerati gli aiuti delegati assunti in servizio mediante la prova di concorso di cui all'art. 45.

**Art. 91.** — Per le assunzioni delle dattilografe e degli agenti presso le Delegazioni provinciali dell'emigrazione varranno, a seconda dei casi, le norme di cui al capo secondo lettere a) od f) del presente decreto.

*e) Ispettori centrali e regionali dell'emigrazione.*

**Art. 92.** — Gli ispettori centrali dell'emigrazione possono essere nominati, in numero non superiore a due, secondo le norme del presente decreto. Essi accentrano ed esercitano le funzioni direttive inerenti a tutto il servizio dei delegati provinciali dell'emigrazione e a tal uopo prestano la loro opera presso l'ufficio centrale del Commissariato Generale, ove ricevono norma ed istruzioni dal Commissario Generale ed eventualmente prendono gli opportuni accordi coi capi dei vari servizi.

**Art. 93.** — Gli aspiranti all'ufficio di ispettore centrale, oltre a possedere i requisiti generali a norma del presente decreto, debbono avere almeno 30 anni compiuti ed essere forniti del diploma di laurea in giurisprudenza, a meno che, a giudizio del Commissario Generale dell'emigrazione non posseggano speciali attitudini all'impiego cui aspirano.

**Art. 94.** — Su proposta del Commissario Generale dell'emigrazione, il Ministro per gli affari esteri può disporre con suo decreto che più delegazioni provinciali dell'emigrazione siano raggruppate in un Ispettorato regionale. Gli Ispettori regionali non possono essere in numero superiore a sei e a ciascun Ispettore viene preposto un ispettore regionale dell'emigrazione.

**Art. 95.** — Gli ispettori regionali esercitano funzioni ispettive e di vigilanza sui delegati provinciali posti alla loro dipendenza ed impartiscono loro istruzioni e direttive in base a quelle che essi stessi ricevono dal Commissario Generale dell'emigrazione.

Gli ispettori regionali, inoltre, assolvono gl'incarichi inerenti al loro servizio che di volta in volta siano ad essi affidati dal Commissario Generale dell'emigrazione.

**Art. 96.** — Agli ispettori regionali sono applicabili l'art. 79, ultimo comma, l'art. 80 con l'avvertenza che l'età minima prescritta è di anni 30 compiuti, l'art. 83, l'art. 84 e l'art. 86 del presente decreto.

**Art. 97.** — Su proposta del Commissario Generale dell'emigrazione il Ministro per gli affari esteri può disporre che uno o più ispettori regionali restino a disposizione del Commissariato per ispezioni periodiche o saltuarie sul servizio dei delegati provinciali.

In tal caso, gl'ispettori regionali a disposizione non hanno l'obbligo della residenza e possono anche non avere una determinata circoscrizione territoriale, con l'obbligo però di esercitare le loro funzioni ovunque il Commissario Generale dell'emigrazione ritenga di volta in volta di inviarli in missione temporanea.

#### *f) Sorveglianti dell'emigrazione.*

**Art. 98.** — I sorveglianti dell'emigrazione, di cui alla lettera *f)* dell'art. 21 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, sono destinati, nell'interno del Regno, presso gli uffici periferici del Commissariato che sono organicamente diretti da funzionari di ruolo; eccezionalmente possono essere destinati presso delegazioni provinciali dell'emigrazione, ma in ogni caso in località diversa dalla loro abituale residenza.

Essi dipendono e ricevono istruzioni e direttive dai capi degli uffici presso cui sono destinati ovvero da funzionari od ufficiali da essi specialmente incaricati.

**Art. 99.** — I sorveglianti hanno il compito di assistere, tutelare e proteggere gli emigranti sia facilitando a costoro per quanto ad essi possibile, le varie pratiche inerenti all'espatrio e conseguenti al rimpatrio, sia vigilando per evitare inconvenienti a loro danno e per preservarli da pericoli e minacce a cui gli emigranti stessi possono trovarsi esposti. Inoltre, essi contribuiscono alla repressione dell'emigrazione clandestina.

Per assolvere il compito loro commesso, i sorveglianti hanno libero accesso nelle stazioni ferroviarie, sui treni (ove agiscono in concorso con gli agenti della forza pubblica), nei luoghi di concentramento degli emigranti e nei locali di raccolta, sulle banchine dei porti d'imbarco, sui piroscafi, nelle sale di visita degli emigranti e dei passeggeri ordinari, nei ricoveri e negli alberghi autorizzati o predisposti per ricevere gli emigranti e in tutti quegli altri luoghi nei quali costoro debbano sostare o transitare in occasione dell'espatrio o del rimpatrio.

**Art. 100.** — In conformità dell'art. 21 lettera *f)* del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, i sorveglianti sono equiparati agli agenti di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione e per tutto ciò che rientra nei limiti del servizio cui sono destinati.

**Art. 101.** — Oltre a possedere i requisiti generali a norma del presente decreto, i sorveglianti debbono aver compiuto all'atto della

nomina, il 18° anno di età, possedere almeno la licenza elementare o dar prova di saper compilare un verbale.

Debbono essere di statura non inferiore a m. 1.55, immuni da difetti fisici e avere piena attitudine fisica ad esercitare le mansioni di sorvegliante: il Commissariato Generale dell'emigrazione può sottoporre gli aspiranti a visita medica, indipendentemente dal certificato che essi son tenuti a presentare a norma dell'art. 2, lettera e).

**Art. 102.** — A parità delle altre condizioni, sono preferiti, per l'assunzione in servizio, gli aspiranti che provengano dai corpi di polizia (Reali carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza) o che siano ex militari appartenenti al Regio esercito o alla Regia marina.

**Art. 103.** — I sorveglianti, già in servizio provvisorio alle dipendenze del Commissariato Generale dell'emigrazione alla data del presente decreto, possono essere ammessi a stipulare il contratto anche se sforniti di uno o più dei requisiti stabiliti dal presente decreto qualora, a giudizio del Commissario Generale, abbiano già dato prova di saper bene esercitare le funzioni loro affidate.

**Art. 104.** — Ai sorveglianti che si dimostrino specialmente meritevoli nel disimpegno delle loro mansioni possono essere concessi, oltre le ricompense pecuniarie previste dall'art. 8 del presente decreto, anche particolari encomi, di cui sarà presa nota nei loro stati particolari.

Gli encomi sono concessi dal Commissario Generale dell'emigrazione su proposta dei capi degli uffici a cui i sorveglianti sono addetti.

Ai sorveglianti degni di premio possono venir concessi, nelle forme di cui al precedente comma, brevi congedi in aggiunta al congedo ordinario, sempre che il regolare andamento del servizio lo consenta. Tali brevi congedi non possono superare, cumulativamente, quindici giorni all'anno per ciascun sorvegliante.

**Art. 105.** — I sorveglianti indossano una apposita divisa confezionata secondo il modello approvato dal Commissario Generale dell'emigrazione. La divisa deve essere portata con dignità e decoro e deve essere mantenuta in condizioni di pulizia e di decenza.

In servizio è obbligatorio indossare la divisa: il rifiuto di indossarla importa di diritto la rescissione del contratto la quale viene disposta con le modalità di cui all'art. 42 del presente decreto.

I sorveglianti, che di volta in volta siano autorizzati a vestire, per speciali servizi, l'abito borghese, debbono essere equipaggiati decorosamente e portare all'occhiello della giacca il distintivo del Commissariato Generale dell'emigrazione.

**Art. 106.** — Il Commissariato Generale dell'emigrazione fornirà a proprie spese a ciascun sorvegliante, dopo la prima stipulazione del contratto, due divise, di cui l'una estiva e l'altra invernale.

Con decreto del Commissario Generale saranno fissate le norme per la formazione del fondo massa relativo alla fornitura delle divise.

**Art. 107.** — A cura del Commissariato Generale dell'emigrazione ciascun sorvegliante viene munito di apposita tessera di riconoscimento con fotografia.

Tale tessera deve essere restituita quando il sorvegliante cessa, per qualsiasi motivo, dalle sue funzioni.

**Art. 108.** — Presso ciascun ufficio uno o più sorveglianti possono ricevere la qualifica di capi-squadra.

I capi-squadra percepiscono una indennità mensile pari a due decimi della retribuzione contratta e sono nominati ed eventualmente revocati a sorveglianti semplici con decreto del Commissario Generale dell'emigrazione, su proposta dei capi degli uffici da cui dipendono.

I capi-squadra sono responsabili della disciplina e del retto procedere del servizio dei sorveglianti semplici posti alla loro dipendenza. Essi non possono adottare provvedimenti disciplinari, ma ogni mancanza rilevata debbono tosto segnalare ai propri superiori.

**Art. 109.** — Il Commissariato Generale dell'emigrazione può provvedere ad accasermare i sorveglianti celibi.

**Art. 110.** — Le funzioni relative alla direzione ed amministrazione di tutto il personale di sorveglianza dipendente dal Commissariato Generale dell'emigrazione, sono concentrate presso la sede centrale del Commissariato, in uno speciale reparto dell'ufficio personale.

Le spese relative al personale di sorveglianza dipendente dal Commissariato, sono integralmente rimborsate dalle Compagnie vettrici con le modalità da stabilirsi con decreto del Commissario Generale dell'emigrazione.

## TITOLO II.

### CONTRATTI A COTTIMO.

**Art. 111.** — Per l'esecuzione di speciali lavori d'ufficio di carattere continuativo il Commissario Generale dell'emigrazione può stipulare contratti a cottimo da eseguirsi nell'interno del Regno o all'estero.

Il contratto deve contenere le indicazioni e le clausole generali menzionate nell'allegato c) al presente decreto ed inoltre tutte quelle clausole particolari richieste dalla speciale natura dei singoli lavori cottimizzati ed atte a garantire la migliore esecuzione del contratto.

**Art. 112.** — Nei contratti a cottimo dev'essere sempre stabilito il termine di resa ; possono essere fissati termini intermedi.

Può essere previsto il pagamento di una penale nel caso di inadempimento e a tal uopo il Commissariato può richiedere la prestazione di una cauzione, di cui il contratto indica la misura e la consistenza.

**Art. 113.** — L'approvazione dei contratti a cottimo ed eventualmente la proroga e la rescissione di essi hanno luogo mediante decreto del Commissario Generale dell'emigrazione.

### TITOLO III.

#### DISPOSIZIONI FINALI.

**Art. 114.** — La situazione degli impiegati non di ruolo, che già prestano servizio alle dipendenze del Commissariato Generale dell'emigrazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà regolata secondo le norme del decreto medesimo.

**Art. 115.** — Le spese relative all'attuazione del presente decreto faranno carico agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1926-27 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato  
e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri :*

MUSSOLINI.

ALLEGATO A.

#### LETTERA TIPO PER L'ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI PROVA.

Roma . . . . .

Sig . . . . .

In seguito alla domanda d'impiego presentata dalla S. V. si è stabilito di assumerla in servizio di prova presso . . . . .  
. . . . . alle seguenti condizioni :

#### *Condizioni generali.*

1. La nomina è fatta per una durata non superiore a diciotto mesi con decorrenza dal . . . . .
2. Durante tale periodo Ella potrà essere licenziata in qualsiasi momento con insindacabile decisione di questa Amministrazione e senza diritto ad alcun preavviso né indennità.
3. Ella riceverà una retribuzione mensile di L. . . . .  
. . . . . (1)

(1) Oltre l'indennità di caroviveri calcolata in conformità delle disposizioni che regolano la corresponsione di tali indennità al personale

4. Per eventuali viaggi da compiersi fuori residenza per ragioni di servizio. Le sarà corrisposta un'indennità giornaliera di . . . . . oltre al rimborso delle spese di viaggio in . . . classe.

5. Ella sarà tenuta alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto 26 maggio 1926 in quanto Le siano applicabili.

6. Entro otto giorni dalla consegna a Lei fatta della presente, Ella farà tenere al Commissariato Generale dell'emigrazione (Ufficio Personale) due dei tre esemplari della presente, dopo di aver firmato la relativa dichiarazione di accettazione.

Trascorso detto termine, ed in caso di mancato invio dell'esemplare perfezionato come sopra, si intenderà che Ella rinunzia alla nomina di cui alla presente.

*Condizioni particolari.*

.....  
Roma, li . . . . .

*Il Commissario Generale*  
.....

Letta la presente, dichiaro di accettarne il contenuto.

(Data) . . . . .

(Firma)  
.....

ALLEGATO B.

CONTRATTO A TEMPO.

(1). . . . .

A norma del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046 e del R. decreto 26 maggio 1926 ;

Per decisione del Commissario Generale dell'emigrazione. . . . .

viene conferita, col presente contratto, al Sig. . . . .

dimorante in . . . . .

la nomina, che egli accetta, di . . . . . alle dipendenze del Commissariato Generale dell'emigrazione . . . . .

in conformità delle seguenti clausole generali e particolari :

avventizio delle Amministrazioni dello Stato ovvero, secondo i casi, comprensiva della indennità di caroviveri e di qualunque altro emolumento, non specificamente indicato nella presente lettera.

(1) Stipulazione, ovvero : Prima rinnovazione, Seconda rinnovazione, ecc.

*Clausole generali.*

Art. 1. — Il presente contratto avrà la durata di anni . . . . .  
a decorrere dal . . . . .

Alla scadenza esso potrà essere rinnovato.

Art. 2. — La retribuzione annuale spettante all'impiegato  
per l'intera durata del contratto è così stabilita :

Art. 3. — Per eventuali viaggi da compiersi fuori residenza  
per ragioni di servizio sarà corrisposta . . . . .  
un'indennità giornaliera di . . . . . oltre al rimborso spese  
di viaggio in . . . . . classe.

Art. 4.— . . . . . dichiara di aver preso conoscenza del  
R. decreto 26 maggio 1926 e di accettarne integralmente e senza  
alcuna riserva tutte le disposizioni.

*Clausole particolari.*

Art. 5. — A complemento delle suddette condizioni generali  
rimangono contenute tra il Commissariato Generale dell'emigrazione  
ed il Sig. . . . .  
le seguenti clausole :

Art. 6. — A tutti gli effetti del presente contratto le parti  
eleggono domicilio in Roma presso il Commissariato Generale del-  
l'emigrazione (via Boncompagni, 30).

Fatto in triplice originale a . . . . . addì . . . . .  
*Il Commissario Generale dell'emigrazione*

L'impiegato

ALLEGATO C.

## CONTRATTO A COTTIMO.

A norma del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046 e  
del R. decreto 26 maggio 1926 ;

Il Commissario Generale dell'emigrazione affida al Sig . . . . .  
. . . . . dimorante a . . . . . e detto  
Sig . . . . . accetta, in conformità delle clau-  
sole generali e particolari enunciate oltre l'esecuzione del la-  
voro qui sotto indicato :

*Clausole generali.*

Art. 1. — Il lavoro verrà eseguito secondo le istruzioni for-  
nite per iscritto dal Commissario Generale, o da persona da lui in-

caricata all'atto della stipulazione del presente contratto o successivamente.

Art. 2. — Il lavoro verrà consegnato, completo in ogni sua parte principale ed accessoria, entro il giorno . . . . . Questo termine di resa potrà, a richiesta del Sig . . . . . esser prorogato fino a un terzo della sua durata; ma in tal caso il compenso pattuito, di cui al seguente articolo, subirà una riduzione proporzionale fissata nella misura di L. . . . . per ogni . . . . . di ritardo.

Art. 3. — Per l'esecuzione perfetta e tempestiva del lavoro il Commissariato pagherà al Sig . . . . . la somma di L. . . . . senza aggiunta di alcun altro emolumento, pagamento o compenso a qualsiasi titolo richiesto, a meno che esso non sia previsto nelle seguenti clausole particolari.

ART. 4. — Se il lavoro non verrà consegnato entro l'ottavo giorno dopo la scadenza del primitivo o prorogato termine di resa previsto nel precedente art. 2, il presente contratto s'intenderà rescisso e il Commissario Generale potrà domandare giudizialmente il risarcimento dell'eventuale danno derivato al Commissariato dalla mancata tempestiva consegna del lavoro.

Da parte sua, il Sig. . . . . non potrà accampare alcuna pretesa ad indennità di sorta.

Art. 5. — Ove risulti che il lavoro eseguito non risponda in tutto o in parte alle istruzioni date, il Commissario Generale potrà richiedere che il contraente vi apporti, senza corresponsione di alcun sovrapprezzo, le modificazioni necessarie. In caso di opposizione da parte di lui, il Commissario Generale potrà non accettare il lavoro e dichiarare il contratto rescisso con le conseguenze di cui al precedente articolo.

#### *Clausole particolari.*

. . . . .  
A tutti gli effetti derivanti dal presente contratto le parti contraenti eleggono domicilio in Roma, presso il Commissariato Generale dell'emigrazione in via Boncompagni, 30.

Fatto in triplice originale a . . . . . addì . . . . .

*Il Commissario Generale dell'emigrazione.*

Il contraente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

*Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato  
e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri :*

MUSSOLINI.

## CIRCOLARI

CIRCOLARE DEL 24 AGOSTO 1926, N. 85.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno*  
e per conoscenza :

*Ai RR. Ispettorati, Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione*

## OGGETTO

**Rilascio di passaporti  
con destinazione a paesi transoceanici.**

Questo Commissariato Generale ha dovuto constatare che da parte di non poche Autorità Circondariali vengono spesse volte, rilasciati passaporti a persone dirette in paesi transoceanici, sebbene le medesime non siano in grado di esibire, come prescritto dalle vigenti disposizioni, il certificato di « assicurato imbarco » vistato dal competente R. Ispettorato dell'emigrazione del porto e senza che sia neppure intervenuta l'autorizzazione di questo Commissariato, quando si tratti di imbarco in porto estero.

Poichè l'inosservanza di tale prescrizione contribuisce a fomentare l'espatrio irregolare di persone che, avendo già ottenuto il passaporto ma non trovandosi nelle condizioni volute per la ammissione nello Stato in cui intendono recarsi, cadono facile preda della frode esercitata sotto i più variati aspetti dai soliti speculatori, si reputa opportuno, con speciale richiamo alla Circolare di questo Commissariato N. 112 del 26 settembre 1923, rammentare che *nessun passaporto per qualsiasi classe e per qualsiasi persona dovrà essere rilasciato, con destinazione a paesi transoceanici, senza l'esibizione, da parte dei richiedenti, del certificato di « assicurato imbarco » vistato dallo Ispettore dell'emigrazione competente.*

Si avverte poi che il rilascio del certificato di « assicurato imbarco » presume l'accertamento delle condizioni volute per l'ammissione nel paese transoceanico in cui la persona è diretta, tanto da parte del R. Ispettore come dalla Società di Navigazione. Perciò il passaporto non deve essere rifiutato — sempre che non sussistano impedimenti di indole penale, civile, militare o prescrizioni di polizia generale — a coloro che sono in grado di unire alla domanda di nulla osta anche la dichiarazione di « assicurato imbarco ».

Prego accusare ricevuta della presente. — DE MICHELIS.

## BIBLIOGRAFIA

MARCEL PAON, *L'immigration en France*, Payot, Paris.

Dopo aver tracciato un quadro completo delle variedisposizioni legislative concernenti gli stranieri in Francia e delle condizioni di reclutamento della mano d'opera, e dopo esposto in breve le caratteristiche della legislazione straniera sulla emigrazione e sulla immigrazione, l'A., che è dotato di larga esperienza in materia, accenna all'arduo problema di una politica francese dell'immigrazione che, a suo giudizio, dovrebbe essere internazionale in un primo tempo, e nazionale in seguito.

Il libro offre una quantità di osservazioni molto sottili sulle conseguenze politiche, etniche ed economiche dell'immigrazione e si chiude con una statistica della popolazione straniera in Francia e del suo movimento in questi ultimi anni.

L'interessante prefazione, che contiene apprezzamenti lusinghieri per l'organizzazione del Commissariato Generale italiano dell'emigrazione, è stata dettata da A. Thomas.

TOMASO FRACASSINI, *Gli ospedali di Prato dalle origini al nostro tempo*, Prato, « La Patria », 1926.

Accuratissima monografia, preparata con pazienti ricerche d'archivio e spigolature bibliografiche, che mette in piena luce la notevole importanza che l'industre città toscana di Prato, « per le sue istituzioni di carità e di assistenza ospitaliera, ebbe fino dal 1100 nella storia d'Italia e — si può bene aggiungere — d'Europa ».

L'indole del *Bollettino* non consente un'attenta disamina del volume, edito elegantemente dal giornale *La Patria*, che è pure un ottimo contributo alla migliore conoscenza del glorioso patrimonio artistico di cui va giustamente orgogliosa la città di Prato. Sia, comunque, permesso di rilevare che il Fracassini molto opportunamente insorge contro « l'abusato paragone che ha fatto di Prato la *Manchester di Toscana* ». Di Manchester nulla si sapeva quando già Prato fioriva per la sua antichissima industria tessile (la prima gualchiera vi apparve poco oltre il mille) e manteneva intense relazioni d'affari con i più lontani paesi. « Non basta, forse, scrive il F., a formare un intero capitolo della storia della mercatura del secolo XIV

il ricordo di quel Francesco di Marco Datini che apriva sbocchi al traffico laniero della nativa Prato lungo le sponde del Mediterraneo e del Mar d'Azof, impiantando fondachi, oltrechè in Toscana e in Italia, in Francia e nelle Spagne, da Prato a Firenze, da Pisa a Genova, da Avignone a Barcellona ed alle Isole Baleari ? ». E sul finire del '500, mercanti pratesi dai centri adriatici (Venezia, Bari, Barletta, Manfredonia e Trani) non avevano forse avviato importantissimi rapporti commerciali colle opposte sponde dalmate, da Cattaro al Carnaro ?

Di questa viva e fresca storia dell'attività commerciale pratese è da augurarsi che qualcuno (e perchè questi non sarebbe il F. ?), radunando in fascio le sparse fronde degli importanti contributi parziali apportati finora alla sua conoscenza, dia una chiara e densa sintesi, a riprova dello spirito ardimentoso che in ogni tempo ha sospinto le genti d'Italia per le vie del mondo.

FELICE BASSI, *Politica italiana d'oltremare*, Roma, Maglione, 1926.

« Agli artefici noti ed ignoti, umili e grandi, delle fortune oltremarine d'Italia » è dedicato questo volumetto in cui l'avv. Felice Bassi, chiaro pubblicista, simpaticamente noto per la sua passione coloniale, raccoglie alcuni scritti editi ed inediti, che vertono sui più importanti problemi di « *Politica italiana d'oltremare* ».

Il volumetto costituisce una bella riconferma delle migliori qualità dello scrittore, che, rifuggendo da frettolose improvvisazioni, procede cauto, con ricca preparazione documentaria, nella sua trattazione e dà prova di acuto giudizio e di sano equilibrio. Alcune sue pagine sulle *Convenzioni mediterranee* apportano un notevole contributo di vedute originali su questioni delle quali la stampa quotidiana troppo spesso si occupa a vanvera avvallando opinioni straniere pregiudizievoli ai nostri interessi mediterranei. Ma anche tutti gli altri capitoli (*Tunisi, Compensi e mandati, Di fronte all'Islam* ecc.) testimoniano ugualmente della serietà di studioso e della *verve* di scrittore del Bassi.

Un cenno particolare merita il capitoletto: *Emigrazione: forza d'espansione*, che mostra come il B. segua attentamente e con intelletto d'amore i problemi migratori, rendendo omaggio all'opera del Commissariato Generale dell'emigrazione. Scrivendo dell'*Istituto di credito per il lavoro all'estero*, il B. lo giudica « l'organo più saldo perchè la razza italiana, cui tanto devono le giovani nazioni d'oltre oceano, possa, col dissodamento delle altrui terre, ridare all'umanità intere regioni che attendono la mano dell'uomo ridestatrice di sopite energie. E giorno verrà, conclude il Nostro, che, l'auspicio fattosi realtà, noi potremo gridare che sulla scorza degli alberi, i nostri emigranti, che sono seme latino, hanno scritto il nuovo diritto: quello che scaturisce dalla collaborazione attivamente proficua del capitale, frutto del lavoro, col lavoro stesso ».

Il volumetto è elegantemente edito dal Maglione.

FELICE BASSI, *La confisca in rapporto alla legge 31 gennaio 1926 n. 108*,  
Trani, Vecchi, 1926.

Interessante dissertazione giuridica sulla *confisca* secondo la legge 31 gennaio 1926, n. 108, e sulle sue eventuali applicazioni.

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, *Annuaire international des organisations patronales*, Genève, 1926.

La pubblicazione costituisce, in forma modificata ed allargata, una nuova edizione della parte dell'*Annuaire international du Travail* relativa alle organizzazioni dei datori di lavoro. Il lettore vi troverà informazioni sulle organizzazioni padronali internazionali, nonché sulle unioni o associazioni che nei vari paesi caratterizzano il movimento sindacale padronale.

Pubblicazione di grande valore documentario.